



Linee guida per lo svolgimento attività pratiche curriculari

Introduzione

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa, di seguito DSV, ha interesse affinché i propri studenti acquisiscano efficacemente le competenze descritte tra gli obiettivi formativi dei corsi di studio (CdS) e, in particolare, le competenze del primo giorno¹ descritte dalla European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) per quanto attiene al CdS in Medicina Veterinaria.

Le attività "hands on" costituiscono momenti insostituibili per l'acquisizione di dette competenze in termini di conoscenze direttamente applicabili a situazioni reali, capacità manuali, acquisizione di soft skills e attitudine a operare correttamente nel rispetto del proprietario e del paziente per gli studenti di Medicina Veterinaria e comunque di ogni portatore di interesse per gli studenti di tutti i corsi di studio attivi.

Il DSV si propone di assicurare, ai propri studenti e lavoratori, il più alto livello possibile di sicurezza durante lo svolgimento di tutte le attività. Le attività pratiche curriculari, data la natura della formazione medica, possono essere sorgenti di rischio chimico, fisico e biologico. Queste linee guida, in conformità con una competenza del primo giorno (1.28 Apply principles of bio-security correctly), si propongono di tracciare i comportamenti corretti minimi da tenere nei luoghi nei quali si svolgono le attività.

Parti interessate

Le linee guida illustrate nel presente documento si applicano a:

- tutti i corsi di insegnamento istituiti presso il DSV dell'Università di Pisa;
- gli studenti che frequentano i corsi di insegnamento;
- i docenti e tutto il personale coinvolto nella pianificazione ed erogazione dei corsi di insegnamento e qualsiasi altra attività di training dei corsi di studio sopra menzionati.

Definizioni

- Attività pratiche curriculari: training non clinico o clinico con o senza animali, attività di laboratorio, sessioni di autoapprendimento supervisionato che espongono lo studente a situazioni/attività reali allo scopo di sviluppare le capacità e le attitudini legate alle conoscenze trasferite contemporaneamente o preliminarmente attraverso altre attività quali le lezioni frontali, i seminari o attività specificamente pianificate.
- Syllabus: un documento che comunica le informazioni relative a un corso di insegnamento e definisce aspettative e responsabilità: esso include almeno i risultati di apprendimento, i metodi di insegnamento, il programma del corso e i metodi e i criteri di valutazione.
- Risultati di apprendimento: l'insieme di conoscenze e abilità tecniche che lo studente dovrebbe acquisire e la capacità di applicarle in un contesto operativo; nei syllabi di UNIPI essi includono appunto conoscenze, capacità, comportamenti.

¹ https://www.eave.org/fileadmin/downloads/eccvt/List_of_subjects_and_Day_One_Competences_approved_on_17_January_2019.pdf

- Metodi di valutazione: le modalità tecniche attraverso cui il docente acquisisce le informazioni per valutare lo studente; dovrebbero variare in base ai risultati di apprendimento da misurare.
- Criteri di valutazione: dichiarazioni che specificano gli standard che devono essere soddisfatti e le prove che saranno raccolte per dimostrare il raggiungimento dei risultati di apprendimento al fine di stabilire standard di rendimento chiari e inequivocabili per ciascun risultato di apprendimento.
- Competenza: concetto che integra conoscenze, capacità e attitudini/comportamenti; richiede l'acquisizione di capacità tecniche, ma include l'applicazione di conoscenze e la capacità di trasferirle a contesti disparati.
- Esame: la procedura attraverso la quale il docente valuta il grado di raggiungimento dei risultati attesi di apprendimento da parte dello studente.

Principi generali

Le attività pratiche curriculari devono essere incluse nei syllabi, adeguatamente programmate e chiaramente riferibili ai risultati attesi di apprendimento. I syllabi, dove rilevante, devono contenere riferimento alle informazioni relative ai rischi associati allo svolgimento delle attività pratiche e quindi alle procedure che saranno messe in atto al fine di ridurre il rischio, i corretti comportamenti da adottare e i dispositivi di protezione individuale da indossare.

Le attività pratiche curriculari si svolgono nelle seguenti forme:

1. Seminari e attività di gruppo con supervisione (seminars/supervised self learning);
2. Attività di laboratorio (laboratory and deskbased work);
3. Attività non clinica che coinvolge l'uso di animali, carcasse, organi (non clinical animal work);
4. Attività clinica che coinvolge animali (clinical animal work);

Esse possono altresì svolgersi:

1. nella sede del DSV di Pisa, Viale delle Piagge 2;
2. nella sede del DSV di San Piero a Grado, via Livornese 120;
3. nella stalla didattica sita presso il Centro di Ricerca Agro-ambientali (CIRAA) E. Avanzi;
4. Fuori dalle sedi di UniPi presso strutture esterne pubbliche e/o private.

Per quanto attiene le attività svolte all'interno di UniPi, lo studente, se del caso, è tenuto a presentarsi alle attività avendo risposto gli effetti personali negli armadietti dedicati e dislocati nei locali presenti nelle sedi sopra elencate come dettagliato di seguito:

1. sede del DSV di Pisa, Viale delle Piagge 2: Edificio B24 primo piano locali 1026-1029;
2. sede del DSV di San Piero a Grado, via Livornese 120: piano terra locali 149♂ e 200♀;
3. stalla didattica spogliatoio attiguo alla vitellaia;
4. Sede del DSV di Pisa, Viale delle Piagge 2: corridoio antistante la sala necroscopie o laboratorio centralizzato in base alle necessità.

Relativamente al rischio biologico al quale è potenzialmente possibile essere esposti durante le attività pratiche si fa riferimento alla classificazione degli agenti biologici di cui al [Testo Unico Sulla](#)

[Salute E Sicurezza Sul Lavoro](#) - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Nei casi di potenziale esposizione ad agenti biologici non appartenenti al gruppo 1, il RAD è tenuto a dotare gli studenti dei rilevanti dispositivi di protezione individuale. In tutti i casi, comunque, il docente titolare del corso, il personale accademico che guida l'attività e comunque il RAD è responsabile dell'esecuzione dell'attività in sicurezza ed è tenuto a fornire allo studente tutte le informazioni e i dispositivi di protezione individuale utili a proteggersi dal rischio. Compiti e responsabilità dei RAD, relativamente a quanto concerne la sicurezza, sono descritti nel Regolamento d'Ateneo Per La Sicurezza E La Salute Sui Luoghi Di Lavoro (DR 705/2021).

Le attività pratiche sono alla base dell'acquisizione delle competenze del primo giorno e pertanto i metodi e i criteri di valutazione delle capacità pratiche devono essere il più possibile allineati ai risultati di apprendimento attesi. A questo proposito si suppone che questi ultimi includano gradualmente (dai primi agli ultimi anni di corso) elementi necessari alla competenza clinica: dai "livelli prettamente cognitivi (Knows and Knows How), ai livelli più comportamentali della competenza pratica (Shows) a quelli relativi a come un medico veterinario si comporta nell'attività pratica (Does) (Miller, 1990)".

Armadietti e gestione del camice

1. Ai fini delle attività pratiche condotte all'interno del DSV, il camice o il *green* personale non possono essere considerati dispositivi di protezione individuale; essi vanno indossati, nei laboratori / attività pratiche pertinenti, come fattore di riconoscimento. Essi vanno indossati interamente chiusi, con le maniche non arrotolate, mantenuti puliti e in ordine. I dispositivi di protezione individuale devono essere indossati sopra il camice o il *green* personale, su indicazione del RAD, quando si preveda potenziale esposizione ad agenti biologici di cui al gruppo 2 o superiore del [Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro](#) - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
2. Prima di ogni attività pratica che richieda l'utilizzo del camice o il *green* personale, lo studente è tenuto a lasciare tutti i propri effetti personali negli armadietti messi a disposizione dal DSV e indossare il camice personale;
3. La disponibilità dell'armadietto non costituisce servizio di custodia; nessuna funzione di custodia è prevista da parte del personale del DSV;
4. Il DSV e il suo personale non rispondono degli oggetti o beni personali riposti negli armadietti da parte degli utenti;
5. Lo studente gestisce l'armadietto attraverso proprio lucchetto personale che dovrà rimuovere alla fine delle attività quotidiane;
6. L'armadietto è personale; l'utilizzo è consentito solo per oggetti di natura strettamente personale legato alle attività di didattica pratica che lo studente svolge nel DSV;
7. È vietato introdurre sostanze, prodotti o materiali pericolosi o illeciti;
8. L'utilizzo dell'armadietto comporta automatica accettazione delle regole di utilizzo da parte dello studente; l'accertata violazione delle regole determina la perdita del diritto all'utilizzo dell'armadietto;

Gli armadietti chiusi alla fine delle attività quotidiane potranno essere aperti dal personale del DSV mediante rimozione forzata del lucchetto.